

**REGOLAMENTO (CE) N. 419/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 1º marzo 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al  
regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2001 <sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 23 febbraio al 1º marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 9,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU L 43 del 14.2.2001, pag. 10.